

Parere n. 2
del 28/3/2012

Oggetto: Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università per l'anno 2012

Approvato nella riunione del Consiglio Direttivo dell'ANVUR del 28 marzo 2012

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ANVUR

VISTO l'art. 66 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008;

VISTO l'art. 1, c. 3, e l'art. 2, c. 1, del D.L. 180/2008 convertito dalla L. 1/2009;

VISTA la L. 240/2010;

CONSIDERATA la richiesta di parere pervenuta dal MIUR con nota prot. 361 del 12 marzo 2012 - Direzione Generale per l'Università, lo Studente ed il Diritto allo studio, Uff. III - a firma del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro;

VISTA la nota del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, prot. 369 del 13 marzo 2012, avente ad oggetto "Finanziamenti al sistema universitario – anno 2012"

TENUTO CONTO dei propri pareri n. 2 del 9 maggio 2011 e n. 12 del 3 ottobre 2011;

TENUTO CONTO delle proprie delibera n. 11 del 26 ottobre 2011 e n. 39 del 22 marzo 2012;

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Il Consiglio Direttivo, prima di esprimere il proprio parere sullo schema di ripartizione del FFO 2012, ritiene di manifestare il proprio apprezzamento per la decisione presa dal Ministro, prof. Francesco Profumo, di anticipare alla fine del primo trimestre di esercizio la distribuzione del FFO, consentendo così agli Atenei una migliore programmazione, poiché sono note le risorse su cui potranno contare.

Sottolinea inoltre l'importanza dell'auspicio espresso nella nota del 13 marzo 2012, in cui si manifesta il desiderio del Ministero di "garantire la stabilità su base triennale almeno delle principali voci del Multifondo, in primo luogo quella relativa al Fondo di Finanziamento Ordinario". Tale decisione, unita all'apprezzabile scelta di consolidare nel Multifondo tutte le risorse disponibili per le Università, punta nella direzione di consentire

una progettazione di medio periodo, che l'ANVUR considera essenziale al miglioramento del sistema universitario. L'ANVUR valuta positivamente lo sforzo di non tenere conto nella "quota base 2011", delle riduzioni da effetto turn-over previsto dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

Nel merito del provvedimento l'ANVUR rileva quanto segue:

1. per quanto riguarda la distribuzione dei fondi premiali di cui all'art.3, in base ai criteri espressi nell'all. 1, l'ANVUR prende atto dell'inevitabilità di mantenere i criteri utilizzati per il 2011, a motivo dei tempi limitati, ribadendo tuttavia il parere n. 12 del 3/10/2011 in cui si rilevava che (i) l'indicatore relativo al numero di crediti acquisiti, se usato isolatamente, manifesta limiti in quanto suggerisce comportamenti opportunistici tesi a migliorare il valore dell'indicatore abbassando la soglia della selezione nelle prove di esame, e (ii) che gli indicatori relativi all'attività di ricerca dovranno essere modificati, quando saranno disponibili i dati della VQR con una netta rivalutazione del coeff. B3, riducendo il peso del coeff.B1 oggi sopravvalutato. Per quanto riguarda l'area A, si segnala il permanere dell'assenza o sospensione di indicatori relativi a
 - a) esiti di apprendimento e occupazionali dei laureati
 - b) grado di soddisfazione degli studenti
 - c) politiche di orientamento degli studenti attuate dagli atenei
 - d) funzionamento delle procedure interne di assicurazione della qualità
 - e) internazionalizzazione.
2. La stipula di progetti di federazioni e fusioni universitarie, richiamati nell'art. 2, prevede la presentazione di tali progetti da parte delle Università entro il 31 maggio per l'approvazione del Ministero, previa valutazione dell'ANVUR. L'ANVUR si impegna a fornire i criteri di valutazione in tempo utile per permettere alle Università di pianificare e progettare al meglio dette fusioni o federazioni.
3. Per quanto riguarda le chiamate dirette nei ruoli dei vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, richiamate nell'art. 5, si ribadisce quanto già espresso nel parere n. 2/2011 dell'ANVUR, al punto 6, che le chiamate di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione sono possibili solo per i responsabili nazionali dei progetti finanziati dal MIUR, e dei coordinatori europei per i progetti finanziati dall'Unione Europea, e non per i responsabili rispettivamente locali o nazionali. L'ANVUR auspica una tempestiva circolare interpretativa in tal senso da parte del Ministro.

4. L'ANVUR valuta positivamente la strategia di fusione e accorpamento tra i consorzi interuniversitari di cui all'art.7, all. 3, punto 2. In una fase transitoria, l'ANVUR ritiene importante che i compiti dei consorzi siano più chiaramente differenziati, e il finanziamento avvenga sulla base di capitolati di servizi o singoli progetti. In particolare, con riferimento ai consorzi impegnati in attività di rilevazione degli esiti occupazionali dei laureati, l'ANVUR ritiene indispensabile che si giunga in tempi brevi ad una rilevazione che copra l'intero sistema universitario e che consenta di integrare i dati raccolti con le banche dati a disposizione del Ministero. A tal fine, con delibera 26/10/2011, l'ANVUR ha già avanzato richiesta al Ministero di avviare una rilevazione statistica che sia caratterizzata da:
- a) Completezza sul territorio nazionale
 - b) Uniformità del questionario su cui basare l'indagine
 - c) Affidabilità dei dati raccolti
 - d) Validazione tecnico-scientifica del metodo di indagine utilizzato.

A massima garanzia dei punti c) e d) la stessa delibera auspica che la supervisione tecnico-scientifica sia affidata all'ISTAT. L'assenza di tale rilevazione rischia di rendere meno efficace l'utilizzo dell'indicatore relativo agli esiti occupazionali ai fini dell'attribuzione dell'FFO.

Si rileva inoltre come sia necessario inserire nei criteri di valutazione dei progetti dei Consorzi il criterio di "innovazione" tra gli altri proposti.

5. Per quanto attiene ai consorzi interuniversitari di ricerca di cui al punto 4 dell'all.3, l'ANVUR auspica che la riforma dei meccanismi di finanziamento tenga conto anche degli esiti della VQR, a cui la maggioranza dei consorzi sai è volontariamente sottoposta.
6. L'Anvur valuta positivamente l'inserimento nell'art.8 della quota di finanziamento basata anche su programmi mirati per interventi a favore degli studenti diversamente abili e in modo particolare di quelli dislessici.
7. L'art.11 prevede l'assegnazione di 2.000.000 di euro all'ANVUR per le attività istituzionali di valutazione, che insieme all'assegnazione di 1 milione sul fondo della ricerca completano i finanziamenti previsti dalla legge e consentono lo svolgimento dei compiti previsti per il 2012. L'ANVUR coglie però l'occasione per sottolineare come alcune attività, ad esempio la VQR e il programma di autovalutazione, accreditamento e valutazione periodica delle sedi e dei corsi di laurea (AVA), si configurino come veri

e propri progetti speciali, che necessariamente richiedono finanziamenti ad hoc, a tutt'oggi disponibili in misura insufficiente per la VQR e non previsti affatto per AVA. Auspica infine una certezza di finanziamento su base triennale.

8. Per l'attuazione degli art. 6, comma 14, e 8 della legge 240/2010, di cui all'art. 12, si richiama la delibera dell'ANVUR n.39 del 22 Marzo 2012, relativa ai criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari. Si ritiene inoltre che sia necessario fare menzione nel decreto del fatto che l'uso appropriato di tali indicatori potrà essere tenuto in considerazione come elemento nella valutazione periodica degli Atenei da parte dell'ANVUR.

IL SEGRETARIO
(dr. Roberto Torrini)

IL PRESIDENTE
(prof. Stefano Fantoni)